

STATUTO

dell'Associazione "CARPE DIEM"

SSS

Articolo 1

(Denominazione - Durata - Marchio - Sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile,

del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia,

l'Ente del Terzo Settore, Associazione riconosciuta,

denominata "CARPE DIEM APS" (d'ora in avanti

"Associazione").

1bis. L'acronimo APS o locuzione "Associazione

Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella

denominazione in automatico e saranno spendibili nei

rapporti con i terzi, negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico

solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro

unico nazionale del terzo settore (d'ora in avanti

"RUNTS").

2. La denominazione dell'Associazione potrà essere

scritta con qualunque forma grafica e con caratteri

minuscoli o maiuscoli.

3. La durata dell'Associazione è a tempo

indeterminato.

4. Il simbolo dell'Associazione, siti web ed il

marchio distintivo sono quelli stabiliti per primi



Handwritten signature.

Handwritten signature.

nell'atto di costituzione.

5. Con deliberazione del Consiglio direttivo,

potranno essere cambiati i siti web ed il marchio

distintivo.

6. L'Associazione ha sede legale in Subiaco (Rm)

0002, Largo Giuseppe Mazzini, 6.

7. Con deliberazione del Consiglio direttivo, potrà

essere cambiata la domiciliazione della sede legale

e/o fiscale nell'ambito di quella istituzionale.

## Articolo 2

### (Principi e scopi generali)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o

principale una o più attività di interesse generale

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a),

d), f), h), i), k), l), m), s), u) e z), D.Lgs.

117/2017.

1bis. L'Associazione è ispirata alla millenaria

cultura occidentale ed europea, con particolare

riferimento a quella della tradizione italiana ed ha,

nel rispetto del proprio Paese nazionale di origine

(l'Italia), l'aspetto fondante. La partecipazione, la

trasparenza, il confronto, le proposte, sono alcuni

degli strumenti più significativi attraverso i quali

|                                                   |                                             |                                                    |                                                 |         |                                                   |                                                       |                                                |                                                     |                                                  |                                             |                                                      |                                                       |                                                    |                                                     |                                                |                                                     |                                                    |                                                   |                                                    |                                                   |                                           |                                                    |                                         |                                                 |     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| esPLICITARE le proprie attività. Le azioni svolte | dovranno tenere conto del supremo interesse | nazionale, dei loro cittadini e di quanti vorranno | condividere con l'Associazione l'idea di Patria | comune. | 2. A tali fini, l'Associazione potrà svolgere, in | via esemplificativa e non esaustiva, studi e ricerche | giuridiche, sociali e culturali, organizzare e | gestire convegni, seminari, attività formative e di | riqualificazione professionale anche nell'ambito | delle pubbliche amministrazioni e di quelle | obbligatorie per l'esercizio delle professioni, arti | e mestieri, iniziative e promozioni sociali, attività | culturali, artistiche, sportive, dilettantistiche, | assistenziali, formative, turistiche, di promozione | culturale e quant'altro ritenuto opportuno dai | competenti organi deliberativi, ricomprese attività | nel campo artistico-culturale e/o beni culturali e | vantino, con attività di tipo professionale e non | episodica in tale ultimo ambito, ovvero la cultura | intesa in senso esteso anche come preservazione e | valorizzazione del patrimonio artistico e | paesaggistico, quale veicolo di sviluppo economico | dei territori, per esempio aumentandone | l'attrattiva turistica. Creazione di ecosistemi | III |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|

culturali resilienti e formazione di arte plastica,

visiva, digitale, musicale, performativa e letteraria

e quelli che identificano e usino veicoli innovativi

di valorizzazione del territorio.

Gestione di attività nel campo artistico-culturale

e/o beni culturali.

3. Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà

attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune

con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di

strutture private, pubbliche o con queste

convenzionate.

4. L'Associazione, inoltre, può partecipare ad

iniziative dell'associazionismo culturale e di

qualsiasi altra natura, promuovere direttamente con

altri organismi pubblici e privati, lo sviluppo di

tali rapporti sul territorio nazionale, europeo e

transnazionale.

5. L'Associazione promuove e sollecita momenti di

confronto sociale, nella valorizzazione dei diversi

ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, Enti locali,

Enti culturali e comunque, soggetti pubblici e

privati per contribuire alla realizzazione di

progetti ed attività condivisi.

6. L'Associazione si avvale, in maniera

determinante e prevalente, per il raggiungimento dei

propri scopi, delle prestazioni dei propri aderenti.

7. L'Associazione non dispone limitazioni con

riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione

all'ammissione degli associati e non prevede il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della

quota associativa.

8. Per il perseguimento degli scopi associativi,

l'Associazione potrà istituire attività di

partnership, supporto e collaborazione con altri

soggetti collettivi, Enti pubblici e privati,

associazioni di categoria, sindacati, comitati o

singoli cittadini, stipulando accordi, convenzioni o

protocolli d'intesa ed aderire a reti associative a

norma delle definizioni e finalità contenute nel

Decreto-Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

### Articolo 3

#### (Soci)

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che,

interessati alla realizzazione delle finalità

istituzionali, ne condividano lo spirito e gli

ideali.

2. L'adesione all'Associazione è volontaria ed

avviene secondo le modalità di cui al successivo

articolo 4.

3. I soci si dividono in:

(a) socio promotore, il primo socio che ha promosso la costituzione dell'Associazione;

(b) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente,

deliberando la costituzione dell'Associazione;

(c) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci

che aderiranno successivamente all'Associazione;

(d) soci onorari o benemeriti, si considerano tali

coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per

volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in

maniera determinante con la loro opera o il loro

sostegno valoriale, ideale od economico alla vita

dell'Associazione.

4. Tutti i soci hanno diritto di voto.

5. Il Socio Promotore, soci onorari o benemeriti

possono essere dispensati dal versamento delle quote

sociali.

6. Tutti i soci, nel seguito del presente atto,

denominati singolarmente "Socio" ed insieme "Soci".

#### Articolo 4

#### (Modalità di ammissione dei Soci)

1. L'ammissione a Socio è subordinata alla

presentazione di apposita domanda scritta da parte

degli interessati. Sulle domande di ammissione si

pronuncia l'Assemblea dei Soci su proposta del

Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono

essere motivate.

2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del

nuovi aderenti nel libro soci.

## Articolo 5

### (Perdita della qualifica di Socio)

1. La qualità di Socio si perde per decesso, per

esclusione, per decadenza o per recesso.

2. Il recesso da parte del Socio deve essere

comunicato in forma scritta all'Associazione almeno

3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

3. L'esclusione del Socio è deliberata

dall'Assemblea:

(a) per comportamento contrastante con gli scopi

dell'Associazione;

(b) per persistenti violazioni degli obblighi

statutari e regolatori;

(c) quando, in qualunque modo, il Socio arrechi

danni morali, reputazionali o materiali

all'Associazione;

(d) per indegnità.

4. Il Socio decade automaticamente in caso di

mancato versamento della quota associativa per 2

(due) anni consecutivi ovvero formalmente in mora

oltre 12 (dodici) mesi.

5. Prima di procedere all'esclusione devono essere

contestati per iscritto al Socio gli addebiti che

allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di

replica. Tale ipotesi è inapplicabile nel caso di

decadenza per morosità per la quale l'esclusione si

perfektiona automaticamente con il decorrere del

termine previsto per il pagamento.

6. Non è prevista alcuna forma di restituzione

delle quote associative versate in caso di cessazione

del Socio per qualsiasi causa.

## Articolo 6

### (Diritti e doveri dei Soci)

1. Tutti i Soci hanno diritto:

(a) a partecipare effettivamente alla vita

dell'Associazione;

(b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

(c) ad accedere alle cariche associative;

(d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati

e di tutta la documentazione relativa alla gestione

dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

2. Tutti i Soci sono tenuti:

(a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali

regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;

(b) a frequentare l'Associazione, collaborando con

gli organi sociali per la realizzazione delle

finalità associative;

(c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei

confronti dell'Associazione e tra i Soci e a non

attuare iniziative che si rivelino in contrasto con

le aspirazioni che ne animano l'attività;

(d) a versare la quota associativa annuale (ad

esclusione del Socio Promotore e dei Soci onorari o

benemeriti).

3. Fermi restando i predetti diritti e doveri,

l'Associazione garantisce a tutti i Soci la

disciplina uniforme del rapporto associativo e delle

modalità associative volte a garantire l'effettività

del rapporto medesimo, escludendo espressamente la

temporaneità della partecipazione alla vita

associativa e prevedendo per gli associati o

partecipanti il diritto di voto.

## Articolo 7

### (Volontariato e Sostenitori)

1. L'Associazione culturale e di promozione sociale

svolge le proprie attività avvalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati. I volontari dell'Associazione sono persone

che, per libera scelta, svolgono attività in favore

della comunità e del bene comune mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità

per promuovere risposte ai bisogni delle persone e

delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di

solidarietà.

2. I volontari sono iscritti in un apposito

registro e svolgono la loro attività in modo non

occasionale.

3. L'attività del volontario non può essere

retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al

volontario possono essere rimborsate soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro i limiti massimi di legge,

e alle condizioni preventivamente stabilite dal

Consiglio direttivo e/o dai regolamenti interni. Sono

in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono

essere rimborsate con le modalità e nei limiti

previsti dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3

luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

4. La qualità di volontario è incompatibile con

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'ente di cui il volontario svolge la

propria attività volontaria.

5. L'Associazione culturale e di promozione sociale

può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

anche dei propri associati, fatto comunque salvo

quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice

del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai

fini dello svolgimento dell'attività di interesse

generale e al perseguimento delle finalità. In ogni

caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al 50%

(cinquantapercento) del numero dei volontari o al 5%

(cinquepercento) del numero degli associati.

6. Possono altresì aderire all'Associazione in

qualità di sostenitori sia persone fisiche sia

persone giuridiche che, condividendo gli ideali,

danno un loro contributo economico liberale. I

sostenitori non sono Soci e quindi non hanno diritto

di elettorato attivo e passivo.

## Articolo 8

### (Organi dell'Associazione)

1. Sono Organi dell'Associazione:

(a) l'Assemblea dei Soci;

(b) il Consiglio direttivo;

(c) Il Presidente;

(d) Il Vicepresidente (organo eventuale);

(e) Il Segretario;

(e) Il Tesoriere (organo eventuale);

(f) Il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti;

(g) Il Collegio dei Proibiviri (organo eventuale);

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non

può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è

formata a criteri di massima libertà di

partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## Articolo 9

### (Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è

l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente

dell'Associazione.

3. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in

Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni

Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

## Articolo 10

### (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su

convocazione del Presidente, almeno una volta

all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio

e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio

direttivo o almeno 1/10 (un decimo) degli associati

ne ravvisino l'opportunità (cfr. articolo 20 del

codice civile).

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita

dell'Associazione ed in particolare:

(a) approva il bilancio annuale consuntivo e

preventivo di esercizio;

(b) elegge il Presidente dell'Associazione ed i

componenti del Consiglio direttivo, del Collegio

Sindacale o dei Revisori e del Collegio dei

Proibiti;

(c) delibera gli eventuali regolamenti interni e

le sue variazioni;

(d) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci;

(e) delibera su tutte le questioni attinenti alla

gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà

di sottoporle.

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

(a) sulle modifiche dello Statuto;

(b) sullo scioglimento dell'Associazione e la

devoluzione del suo patrimonio.

4. Sia l'Assemblea ordinaria che quella

straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua

assenza dal Vicepresidente (se nominato) e, in

assenza di tali figure, dal componente del Consiglio

direttivo più anziano di età.

5. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso

scritto da recapitarsi ai Soci almeno 5 (cinque)

giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione

urgente) prima della data della riunione, contenente

l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario

della prima e della eventuale seconda convocazione,

che non può essere fissata prima che siano trascorsi

3 (tre) giorni (ridotti a un giorno in caso di

convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in

alternativa mediante analogo avviso da affiggersi

all'albo della sede sociale almeno 30 (trenta) giorni

prima della data dell'Assemblea.

6. In difetto di convocazione formale o di mancato

rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente

valide le adunanze cui partecipano di persona o per

delega tutti i Soci.

7. Le convocazioni possono essere fatte con

qualunque mezzo idoneo alla prova della data certa di

spedizione (cfr. articolo 1335 del codice civile),

anche in formato elettronico ovvero attraverso

raccomandata elettronica o altri nuovi servizi

elettronici di recapito certificato a norma del

Regolamento (UE) n. 910/2014 presso il domicilio

speciale eventualmente eletto per iscritto ai sensi

dell'articolo 47 del codice civile, ove quest'ultimo

eletto presso un domicilio telematico idoneo alla

ricezione.

## Articolo 11

### (Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima

convocazione quando sia presente o rappresentata

almeno la metà dei Soci o nel caso previsto al

precedente articolo 10, comma 6.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero dei

Soci intervenuti o rappresentati.

## Articolo 12

### (Votazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide

quando siano approvate dalla maggioranza dei

presenti, eccezion fatta per le deliberazioni

riguardanti la modifica dello Statuto, per le quali

è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti)

dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti, e per la deliberazione riguardante lo

scioglimento dell'Associazione e la relativa

devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è

necessaria la presenza dei 3/4 (tre quarti) ed il

voto favorevole di tutti i presenti (cfr. articolo 21

del codice civile). Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano

la loro responsabilità il Consiglio direttivo, il

Presidente ed il Tesoriere (se nominato) non hanno

voto (cfr. articolo 211 del codice civile).

### Articolo 13

#### (Libri sociali e Registri contabili)

1. I libri sociali ed i registri contabili

essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

(a) il libro dei soci;

(b) il libro dei volontari;

(c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Assemblea;

(d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio direttivo;

(e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti;

(f) il libro giornale della contabilità sociale;

(g) il libro dell'inventario;

(h) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Collegio dei Provisori (se nominato).

2. Tali libri, prima di essere posti in essere,

devono essere numerati, timbrati e vidimati dal

Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

3. Tali libri possono essere formati a mezzo

elettronico, fermo restando le garanzie del

precedente comma 2, anche attraverso future nuove

tecnologie digitali e nel rispetto delle vigenti

previsioni di legge in materia.

#### Articolo 14

#### (Verbalizzazione)

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea

dovranno essere riportate su apposito libro dei

verbali a cura del Segretario e da questo

sottoscritte insieme al Presidente.

2. Le delibere assembleari devono essere pubblicate

mediante affissione all'albo della sede, o altra

forma di pubblicità per i Soci anche per mezzo

telematico o su piattaforme informatiche a distanza

all'interno di aree ad accesso riservato sulla rete

pubblica Internet, con accesso riservato ai Soci.

#### Articolo 15

#### (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di

amministrazione e di direzione dell'Associazione.

2. Esso è formato da minimo 3 (tre) e massimo 7

(sette) membri, nominati dall'Assemblea dei Soci fra

i Soci medesimi.

3. I membri del Consiglio direttivo rimangono in

carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

4. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente

i Soci maggioritari.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause,

uno o più dei componenti il Consiglio direttivo

decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può

provvedere alla loro sostituzione con la nomina del

Consiglieri supplenti, che rimangono in carica fino

allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'

impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in

cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio,

l'Assemblea deve provvedere tempestivamente alla

nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

6. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il

Segretario, il Vicepresidente (eventuale) ed il

Tesoriere (eventuale).

7. Al Consiglio direttivo sono attribuite le

seguenti funzioni:

(a) curare l'esecuzione delle deliberazioni

dell'Assemblea;

(b) curare l'organizzazione di tutte le attività

dell'Associazione;

(c) curare l'osservanza delle prescrizioni

statutarie e degli eventuali regolamenti interni;

(d) predisporre gli eventuali regolamenti interni che

di volta in volta si renderanno necessari, facendoli

approvare dall'Assemblea dei Soci;

(e) predisporre la proposta di bilancio annuale

consuntivo ed il progetto preventivo di esercizio;

(f) provvedere agli affari di ordinaria

amministrazione che non siano di competenza

dell'Assemblea dei Soci ivi compresa la

determinazione della quota associativa annuale.

8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal

Presidente o in caso di sua assenza dal

Vicepresidente (se nominato) e, in assenza di tali

figure, dal componente del Consiglio più anziano di

età.

9. Il Consiglio direttivo è convocato di regola

ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga opportuno o almeno quando 2/3 (due terzi) dei

Consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie

deliberazioni con la presenza della maggioranza dei

suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza

degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto

del Presidente.

10. Le convocazioni devono essere effettuate con le

stesse forme e mezzi delle convocazioni assembleari

a norma dell'articolo 10, comma 7 dello Statuto.

11. I verbali di ogni adunanza del Consiglio,

redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo

stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono

conservati agli atti.

12. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più

di 3 (tre) riunioni consecutive annue del Consiglio

direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla

carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente

rieleggibile.

13. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o

più dei suoi membri il potere di compiere determinati

atti o categorie di atti in nome e per conto

dell'Associazione.

14. Ogni componente degli organi sociali deve

possedere i seguenti requisiti generali e morali:

(a) godimento dei diritti civili e politici;

(b) assenza di atti di destituzione o di interdizione

dal pubblico impiego;

(c) insussistenza di cause di incompatibilità e/o

inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

## Articolo 16

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a

maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale

dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea

del Soci e del Consiglio direttivo.

2. In caso di sua assenza o impedimento le sue

funzioni spettano al Vicepresidente (se nominato) e,

in assenza di tali figure, dal componente del

Consiglio più anziano d'età.

3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che

impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci

che dei terzi.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso

d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo

stesso dei provvedimenti adottati nella riunione

immediatamente successiva, che egli dovrà

contestualmente convocare in urgenza.

## Articolo 17

### (Vicepresidente - eventuale)

1. Il Vicepresidente è scelto dal Consiglio

direttivo tra i suoi membri. Egli rappresenta

l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente

sia impossibilitato a farlo, o quando abbia ricevuto

apposita delega dal Presidente stesso.

2. La firma del Vicepresidente attesta di fronte ai

terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

## Articolo 18

### (Segretario)

1. Il Segretario è scelto dal Consiglio direttivo

tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di

segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle

questioni correnti, attenendosi alle direttive

impartitegli dal Presidente.

2. Il Segretario firma la corrispondenza corrente

e svolge ogni altro incarico che di volta in volta

gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto

gli riconosce.

3. Predispone gli avvisi di convocazione ed il loro

recapito.

4. Ha funzione di segretario in ogni adunanza e ne

cura la relativa verbalizzazione e bollinatura sui

relativi libri sociali.

5. Il Consiglio direttivo può scegliere tra i suoi

membri più Segretari attribuendo ad ognuno specifici

compiti e/o funzioni.

## Articolo 19

### (Tesoriere - eventuale)

1. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio direttivo

tra i suoi membri. Egli cura il disbrigo delle

questioni correnti di cassa, attenendosi alle

direttive impartitegli dal Presidente.

2. Il Tesoriere firma le quietanze e svolge ogni

altro incarico che di volta in volta gli viene

affidato dal Presidente e che lo Statuto gli

riconosce.

3. Il Tesoriere è responsabile della consistenza di

cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al

Consiglio direttivo le modalità ed i termini di

impiego delle somme spese dall'Associazione nello

svolgimento dell'attività sociale.

## Articolo 20

### (Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti

è composto da tre membri effettivi e da due membri

supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non

Soci.

2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto

a maggioranza tra i suoi componenti.

3. Il Collegio Sindacale o dei Revisori ha il

compito di controllare la gestione amministrativa e

contabile dell'Associazione, con particolare

riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del

Tesoriere (se nominato).

4. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni

del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

5. Alla fine di ciascun esercizio, i Sindaci o

Revisori predisporranno un'apposita relazione al

bilancio, nella quale esporranno all'Assemblea del

Soci le risultanze delle verifiche effettuate nel

corso d'anno.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Articolo 21**

**(Collegio dei Probiviri - eventuale)**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre)

membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci

stessi. I membri del Collegio durano in carica 3 (tre)

anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto

a maggioranza tra i suoi componenti.

3. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa

o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione

o di singoli Soci, decide sulle controversie che

dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione,

e fra l'Associazione ed i Soci. Esso si pronuncia

sempre insindacabilmente, anche in merito alla

interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.

4. La carica di membro del Collegio dei Probiviri

è incompatibile con ogni altra carica sociale.

**Articolo 22**

**(Gratuità degli incarichi)**

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto

sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle

spese debitamente documentate sostenute in nome e per

conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno

specifico incarico, ove preventivamente autorizzate

dall'Assemblea, dal Presidente o previste in misura

massima dai regolamenti interni.

2. Eventuali compensi da corrispondere al Collegio

Sindacale o dei Revisori dei conti o del Collegio dei

Probitari sono determinati dall'Assemblea dei Soci in

sede di nomina.

Articolo 23

(Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso

l'Associazione trae le risorse economiche per il

proprio funzionamento e per lo svolgimento delle

proprie attività, ed è costituito:

(a) da beni mobili o immobili pervenuti

all'Associazione a qualsiasi titolo;

(b) dalle quote associative e contributi dei propri

Soci;

(c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti

diversi, tutti resi in forma liberale;

(d) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della

Legge n. 383/2000.

2. Le somme versate per le quote non sono

rimborsabili in nessun caso.

3. L'Associazione non ha fini di lucro.

4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in

modo indiretto, i proventi delle attività o eventuali

avanzi di gestione, comunque denominati, fra i Soci.

5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire

l'eventuale avanzo di gestione a favore delle

attività istituzionali e di quelle connesse previste

dal presente Statuto.

6. L'Associazione può ottenere finanziamenti e

contributi da Enti pubblici e privati, nazionali,

dell'Unione europea ed internazionali, per la

realizzazione dei suoi scopi, ovvero attraverso la

partecipazione a reti associative.

7. Può svolgere tutte le attività che ritiene

necessarie od utili per il conseguimento delle

proprie finalità, ivi compresa la partecipazione ad

altre associazioni o altre forme di aggregazione.

8. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile

al raggiungimento degli scopi sociali ed in

particolare potrà svolgere ogni altra attività

culturale, di promozione sociale e ricreativa e potrà

compiere qualsiasi operazione economica o

finanziaria, mobiliare o immobiliare, volta al

raggiungimento dei propri fini e obiettivi

istituzionali.

9. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato,

secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per

il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

10. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di

recesso, esclusione o morte di un Socio, la sua quota

sociale rimane di proprietà dell'Associazione. I Soci

non possono chiedere la divisione delle risorse

comuni.

11. L'Associazione provvederà alla conservazione

della documentazione relativa alle risorse economiche

ai sensi della Legge n. 383/2000.

## Articolo 24

### (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31

dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio

verrà predisposto dal Consiglio direttivo la proposta

del bilancio consuntivo ed il progetto del bilancio

preventivo del successivo esercizio da presentare per

l'approvazione in Assemblea.

3. I bilanci devono restare depositati presso la

sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni che

precedono l'Assemblea, convocata per la loro

approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

## Articolo 25

### (Modifiche statutarie)

1. Lo Statuto può essere modificato con delibera

assembleare in prima convocazione, con voto

favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci e in

seconda convocazione, con voto favorevole della

maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) del

presenti.

## Articolo 26

### (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato

dall'Assemblea dei Soci che si riunisce in forma

straordinaria.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio del RUNTS competente, e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

Terzo settore.

## Articolo 27

### (Clausola compromissoria - Foro competente)

1. Qualsiasi controversia afferente

all'interpretazione del presente Statuto, dei

regolamenti dell'Associazione e la loro attuazione od

esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di

Roma.

## Articolo 28

### (Norma transitoria)

1. All'atto della costituzione dell'Associazione ed

al fine di assicurarne l'operatività, si procede alla

nomina dei primi organi sociali che saranno

sottoposti alla ratifica della prima Assemblea.

2. In assenza di nomina del Tesoriere l'organo è

affidato ad interim al Presidente.

3. Nel primo anno di esercizio e fino ai limiti di

seguito indicati per i successivi anni di esercizio,

l'Organo Sindacale o dei Revisori dei conti è

delegato al Consiglio direttivo entro i limiti

economici di cassa e banca fino ad un massimo di euro

150.000,00 tra attivo e passivo cumulativi tra loro,

oltre i quali ricorre l'obbligo di nomina dell'Organo

Sindacale o dei Revisori dei conti.

## Articolo 29

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal

presente Statuto si applicano le disposizioni

contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in

materia, in quanto applicabili.

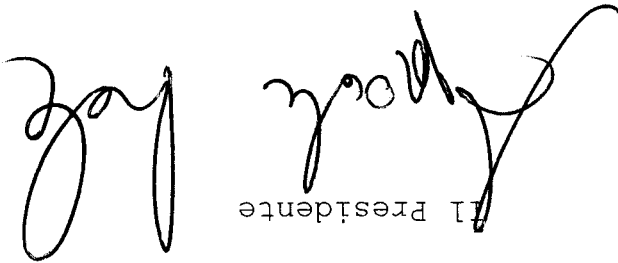
Il Presidente  
 Il Segretario  
 Il Tesoriere

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto Paolo Appodia, in qualità di  
Presidente e legale rappresentante dell'Associazione  
CARPE DIEM APS, consapevole delle responsabilità  
penali previste in caso di falsa dichiarazione,  
attesta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la  
corrispondenza del presente documento a quello  
allegato sub lettera A al Verbale dell'Assemblea dei  
Soci dell'Associazione CARPE DIEM APS del 15/03/2026.

Roma, 11 15/03/2026

Il Presidente



Imposta di bollo esente

ai sensi dell'art. 82, co. 3 e 5, D.Lgs. 117/2017

# CARPE DIEM Ass. Culturale

Sede in Largo G. Mazzini, 5/6 - 00028 SUBIACO - C.F. 94091910581

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

n° 1/2026 del 15/03/2026

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 16:00, in collegamento remoto, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'associazione Carpe Diem, ritualmente convocata nei modi di legge dal Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto associativo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1) Aggiornamento dello Statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano collegati in remoto i signori:

### ORGANO AMMINISTRATIVO:

Appodia Paolo (Presidente)

Appodia Gabriele (Segretario)

Quasi Giulio (Consigliere)

Renzetti Raffaele (Consigliere)

Escorial Antonio (Socio)

Nardon Giuseppe (Socio)

Micozzi Augusto (Socio)

Ciatti Francesca Romana (Socio)

Membri del Consiglio presenti: 4 - Componenti assenti: 0 - Soci: presenti 4 assenti 1

I presenti chiamano a fungere da Segretario Appodia Gabriele sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'atto costitutivo, registrato in data 18/08/2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma - Ufficio di Tivoli alla Serie 3 con Numero 1273, il quale accetta e inizia la verbalizzazione a mezzo di supporto informatico.

Il Segretario chiede preventivo consenso espresso dei partecipanti alla registrazione audio e video della seduta. All'unanimità di tutti i partecipanti viene esonerato il Segretario dalla registrazione in audio e video della seduta, dando sin d'ora per rata e valido il suo operato nella trascrizione in verbalizzazione conforme e in riassunto.

Ai sensi dello Statuto associativo e per unanime designazione dei partecipanti assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente Appodia Paolo, il quale, con collegamento da remoto, constata e dichiara:

- che sono presenti, o collegati per audio-video conferenza, n. 4 (quattro) Consiglieri, nonché egli stesso in qualità di Presidente;
- che sono collegati 4 (quattro) soci;
- che il Presidente ha accertato l'identità degli intervenuti in remoto.



Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

### MODIFICA DELLO STATUTO

Il Presidente illustra ai presenti le ragioni della modifica dello Statuto spiegando le ragioni di opportunità ed interesse per l'Associazione, ovvero l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa vigente e la successiva iscrizione al RUNTS.

Nessuno prende la parola.

### L'ASSEMBLEA

Preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo aver ampiamente discusso e valutato esaurientemente ogni relativo argomento, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano come segue:

Voti a favore: 100% dei presenti

Voti contrari: 0%

Voti astenuti: 0%

### DELIBERA

**1A.1) DI APPROVARE** la modifica dello Statuto dell'Associazione ai sensi del D.Lgs 117/2017 e la successiva iscrizione al RUNTS.

**1A.2) DI AUTORIZZARE** il Presidente alla registrazione del relativo atto presso l'Agenzia delle Entrate ed alla successiva iscrizione al RUNTS

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

### VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano altri argomenti sui quali discutere.

Nessuno dei presenti prende la parola.

Il Presidente, non emergendo altre materie da trattare al punto 2 "Varie ed eventuali", e nessuno chiedendo la parola, dichiara esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 17:00, previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

|                                                                                        |        |         |                 |                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli | N. 321 | Serie 3 | Data 15.04.2018 | REGISTRATO CON EURO € 300.00 | IL DIRETTORE ALFONSO MONACO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|

*Alfredo Gobbi*  
*Alfredo Gobbi*